



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE 10183

DELIBERAZIONE N. 7 del 04-06-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

Oggetto: Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11.4.2020 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022 con conseguente adeguamento del P.E.G./P.R.O.

L'anno **duemilaventi** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RENATO FRERI	Presente	Sindaco
VALERIA VALETTI	Presente	Consigliere
MIRELLA BOLDO	Presente	Consigliere
ROMINA FEDERICI	Presente	Consigliere
GIOVANNI AIROLDI	Presente	Consigliere
GINO NOACCO	Presente	Consigliere
ANTONELLO PIRAS	Presente	Consigliere
STEFANIA BIANCHI	Presente	Consigliere
SERGIO BUELLI	Presente	Consigliere
DARIO PELLEGRINO	Assente	Consigliere
VALENTINA ZAMBETTI	Presente	Consigliere

Totale presenti. 10

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale, Dott. FRANCESCO BERGAMELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, RENATO FRERI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il bilancio di previsione 2020/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.04 del 27.02.2020, esecutiva;

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n.15 del 11.04.2020, recante "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2021/2022 con conseguente adeguamento del P.E.G./P.R.O.", assunta ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL enti locali D. lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 175 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 nel testo come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 del seguente tenore:

“Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla re-imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi

previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: le variazioni dei residui a seguito del loro ri-accertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. ""

Visto l' art. 175 comma 4 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000 del seguente tenore: "4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Atteso quindi che, ai sensi degli art.42 e 175, c.4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Visto l'art. 19 del D.Lgs 12 maggio 2006, n. 170, il quale stabilisce che le variazioni ai documenti di programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio.

Visto l'articolo 42 comma 4 del tuel enti locali a mente del quale "Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".

Atteso quindi che dalla lettura dell'articolo 42, si evince che la ratifica debba essere sottoposta ed avviata all'esame dell'organo consiliare entro i 60 giorni.

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, pervenuto in data 11.05.2020 (ns.prot 1699), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che "gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale"

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del settore finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera b) e 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DATO ATTO che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 8

" contrari: nessuno

Astenuti: n. 2 (Buelli Sergio, Zambetti Valentina)

DELIBERA

1. di ratificare, a norma degli art.42 e 175, c.4, del TUEL D.L.gs. n. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione 2020/22, assunta, stante l'urgenza, con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 11.04.2020.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ranzanico, 26-05-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

F.to ANGELO PIZZIGHINI

Ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile;

Ranzanico, 26-05-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

F.to ANGELO PIZZIGHINI

DELIBERAZIONE N. 7 del 04-06-2020

IL PRESIDENTE
F.to RENATO FRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 08-07-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08-07-2020 al 23-07-2020, per delega del Segretario Comunale ai sensi del prot. 439 del 02.02.2017.

Li, 08-07-2020

F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio on line in data 08-07-2020 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma IV della Legge n.267/00.

X Airoldi
Rag. Giovanni Cavadini
Ragioniere
Revisore Legale dei Conti

Comune di Ranzanico (BG)

Prot. 0001699

del 11-05-2020

Ore 6:57:36 Class. 5



COMUNE DI RANZANICO
PROVINCIA DI BERGAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale NR. 23 del 08/05/2020	PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI "VARI- AZIONE DI BILANCIO DI 2020" DA SOTTOPORRE ALL'APPRO- VAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE
---	--

L'anno 2020, il giorno 08 del mese di maggio, il sottoscritto Rag. Giovanni Cavadini, procede all'esame della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente ad oggetto: " **VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020** "

Esperita l'istruttoria di competenza

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di apportare in via d'urgenza al bilancio 2019-2021 le variazioni analiticamente di competenza e di cassa illustrate nei prospetti allegati;

Accertato il permanere dell'equilibrio finanziario di gestione in funzione dell'applicazione della quota accantonata dell' avanzo 2019 nel bilancio di previsione 2019/2020/2021 – esercizio 2020,

Verificata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile della variazione proposta;

Rilevato che la variazione garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Esprime, **PARERE FAVOREVOLE**

alla sopraindicata proposta di VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 nell'ammontare:

capitolo spese di € 6.520,00 determinata dalla variazione in aumento di € 6.520,00 (fondo solidarietà alimentare – emergenza Coronavirus).

capitolo entrate di € 6.520,00 determinata dalla variazione negativa di € 6.520,00 (Interventi assistenza persone in difficoltà – fondo emergenza alimentare).

Erba 08/05/2020

Il Revisore: Rag. Giovanni Cavadini



Li, 19-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

Copia conforme per uso amministrativo

Addì, 08-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

